



COMUNE DI TORVISCOSA

Provincia di Udine

Proposta n. 7 del 27/04/2022

Decreto n. 6 del 27/04/2022

OGGETTO: Ordinanza per prevenzione incendi lungo la linea ferroviaria

IL SINDACO

VISTA la richiesta della Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Trieste - Unità Territoriale Friuli n. UA 18/3/2022 RFI-DOI.DOIT.TS.UTF\PEC\P\2022\0000978 con la quale si richiama il rispetto da parte dei privati e delle Amministrazioni delle apposite norme che obbligano i confinanti con le linee ferroviarie a predisporre le misure atte ad evitare l'innesco e la propagazione di incendi;

CONSIDERATO che la stagione estiva con il conseguente innalzamento delle temperature e lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

RITENUTA necessaria l'adozione di specifiche e contingibili misure precauzionali finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale;

VISTO l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

1) Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie si propaghino incendi, per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dall'Ente Ferrovie dello Stato, i proprietari, gli affittuari e comunque i possessori a qualsiasi titolo di terreni adiacenti alla ferrovia dovranno, durante tutto il periodo di grave pericolosità, tenere liberi i fondi fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;

2) I proprietari, gli affittuari e comunque i possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro completamente priva di stoppie, larga non meno di cinque metri. Tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da stoppie, seccume vegetale e da qualsiasi altra materia infiammabile, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'art. 48 del D.P.R. 753/80;

3) L'obbligo di cui al punto 1) incombe ai proprietari, gli affittuari e comunque ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati, tenuti incolti e tenuti a pascolo, o terreni boschivi, lungo le linee ferroviarie, non appena le erbe e gli sterpi ivi naturalmente cresciuti, si vadano seccando. I medesimi saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le comminatorie prescritte dalle vigenti leggi;

4) Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza per portarla a conoscenza dei proprietari interessati. La Polizia Locale e tutte le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO

Enrico MONTICOLO

Firmato digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MONTICOLO ENRICO

CODICE FISCALE: MNTNRC67C12L483G

DATA FIRMA: 27/04/2022 18:02:58

IMPRONTA: 2D70DE31DCC7F27AB7DF357800E4B6F416277ADE434D0263A0D700C0FB4D590E
16277ADE434D0263A0D700C0FB4D590E20126F83EF306E4AC3175C564C72759D
20126F83EF306E4AC3175C564C72759D959F96535667AAAC090BE933C8D73781
959F96535667AAAC090BE933C8D7378186D4834CA6EBEAE5867A2350BE062A9